

REGIONE MOLISE

PIANO SOCIO ASSISTENZIALE 2004-2006

(DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004, N. 251)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

AMBITO TERRITORIALE DI AGNONE

Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale

**AGNONE – BELMONTE DEL SANNIO – CAPRACOTTA – CAROVILLI –
CASTEL DEL GIUDICE – CASTELVERRINO – PESCOENNATARO –
PIETRABBONDANTE – POGGIO SANNITA – SAN PIETRO AVELLANA –
SANT'ANGELO DEL PESCO – VASTOGIRARDI**

Approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 22 in data 11 dicembre
2006 e nr. 03 del 27.03.2007

SOMMARIO

PARTE PRIMA – OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA’	_____	pagina	<u> 4 </u>
Art. 1 – GENERALITA’ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	_____	pagina	<u> 4 </u>
Art. 2 – IL PIANO SOCIALE DI ZONA	_____	pagina	<u> 5 </u>
Art. 3 – IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	_____	pagina	<u> 5 </u>
Art. 4 – PRINCIPI ISPIRATORI	_____	pagina	<u> 6 </u>
Art. 5 – FINALITA’ DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	_____	pagina	<u> 6 </u>
Art. 6 – COMPETENZE DEL COMUNE CAPOFILA	_____	pagina	<u> 7 </u>
PARTE SECONDA – DESTINATARI, AREE TEMATICHE E SERVIZI	_____	pagina	<u> 8 </u>
Art. 6 – OGGETTO	_____	pagina	<u> 8 </u>
Art. 7 – DESTINATARI	_____	pagina	<u> 8 </u>
Art. 8 – AREE DI INTERVENTO	_____	pagina	<u> 8 </u>
Art. 9 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI	_____	pagina	<u> 10 </u>
PARTE TERZA – NORME GENERALI	_____	pagina	<u> 11 </u>
Art.10 – DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE. DOVERI DI RECIPROCITA’	_____	pagina	<u> 11 </u>
Art.11 – MODALITA’ DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI	_____	pagina	<u> 13 </u>
Art.12 – CRITERI E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE)	_____	pagina	<u> 14 </u>
Art.13 – SERVIZI AGEVOLATI E MODALITA’ PER LA COMPARTECIPAZIONE	_____	pagina	<u> 16 </u>
Art.14 – PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE PER LE INFORMAZIONI	_____	pagina	<u> 17 </u>
Art.15 – RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE	_____	pagina	<u> 18 </u>
Art.16 – RISERVATEZZA	_____	pagina	<u> 18 </u>
Art.17 – NORME FINALI	_____	pagina	<u> 18 </u>

ALLEGATI

- **TABELLA PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI
CON VALUTAZIONE I.S.E.E.** _____ pagina 20
- **MODULISTICA PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI**
- **APPLICAZIONE DELLA TABELLA PER L'ACCESSO AGEVOLATO**

PARTE PRIMA – GENERALITA', PRINCIPI E FINALITA'

ART. 1 – GENERALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Il presente Regolamento dei servizi sociali disciplina l'erogazione dei servizi, delle prestazioni socio assistenziali e dei benefici economici. Definisce criteri omogenei di contribuzione dell'utenza, in conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, ed in particolare nell'ambito dell'articolazione organizzativa di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251 (*Piano Socio Assistenziale 2004-2006 della Regione Molise*). Indica, in via generale e programmatica, le modalità definite dagli "Attori" del Welfare locale per l'accesso ai Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, per promuovere, sostenere ed affiancare l'individuo, la famiglia e i gruppi sociali, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale.

Con il Regolamento si provvede altresì, per quanto concerne il settore dei Servizi Sociali, a dettare i criteri e le modalità cui devono attenersi i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di Agnone in adempimento di quanto prescritto dall'art. 12 della legge 241/90.

Il Comune di Agnone, ente capofila dell'ambito territoriale di Agnone, titolare delle funzioni amministrative, come previsto dal D.Lgs. 112/98 (*articoli 128 – 131*), nel campo di applicazione del presente regolamento, svolge compiti di organizzazione e gestione dei servizi socio assistenziali in conformità alle leggi di settore, in particolare alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", alla deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2004, n. 251 "Piano Socio Assistenziale 2004-2006 della Regione Molise" e al Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Agnone approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Molise 09/01/2006, n. 12.

Il Comune Capofila dà attuazione ai programmi delle attività socio assistenziali e ai progetti di cui al Piano Sociale di Zona 2005-2007 di Agnone, approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'ambito territoriale di Agnone __/__/2005, n. __ e con deliberazione della Giunta Regionale del Molise 09/01/2006, n. 12, nonché ad ogni altra attività la cui gestione è prevista in forma associata dalla vigente legislazione del settore sociale.

Nell'attuazione di tali programmi ed attività i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di Agnone si attengono ai contenuti ed ai principi informativi della convenzione stipulata con il Comune Capofila, ai sensi della normativa ed atti amministrativi summenzionati.

Per le attività, prestazioni e servizi oggetto del Piano Sociale di Zona di Agnone e realizzate attraverso la forma della convenzione con soggetti del terzo settore, le modalità di accesso e contribuzione previste sono vincolanti per tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di Agnone.

ART. 2 – IL PIANO SOCIALE DI ZONA

Il Piano Sociale di Zona di Agnone è lo strumento attraverso cui si leggono i bisogni del territorio dall'Alto Molise, si individuano e si mobilitano le risorse, si definiscono le modalità per la realizzazione di interventi dei servizi sociali, si costruiscono e si connettono le reti ed i servizi, si definiscono i livelli di qualità ed i tempi di erogazione.

Il Piano Sociale di Zona attiva un'azione efficace finalizzata a garantire i livelli minimi di assistenza, realizza nuovi servizi socio assistenziali, nuovi processi e percorsi innovativi tesi a creare un sistema integrato di promozione e protezione locale.

Per i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale il Piano Sociale di Zona assume il valore di documento programmatico di legislatura: cioè rappresenta il quadro politico di riferimento generale dove vanno a collocarsi i singoli interventi.

ART. 3 – IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Nel contesto del Piano Sociale di Zona, i Servizi Sociali dei Comuni sono interventi di primo livello rivolti alla generalità della popolazione, hanno compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e prima risposta agli stessi, verifica e monitoraggio delle prestazioni.

Operano in collaborazione dell'Ufficio di Piano di Zona in ordine a problemi di natura socio assistenziale. Partecipano all'attivazione dei progetti del Piano Sociale di Zona ed assicurano l'integrazione con il comparto sanitario.

I Servizi Sociali dei Comuni sono titolari delle funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali. Agiscono in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire le responsabilizzazioni di tutti i soggetti pubblici e privati.

I Servizi Sociali dei Comuni operano per concretizzare e rendere disponibili ed accessibili i servizi, gli interventi, i progetti, le azioni e le iniziative destinate, a qualsiasi titolo, alle persone e ai gruppi sociali, nel rispetto delle norme vigenti, delle indicazioni scientifiche consolidate e dei codici deontologici del lavoro sociale professionale.

ART. 4 – PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) Rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona.
- b) Idoneità dell'intervento sociale a fronteggiare il bisogno re a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona.
- c) Gestione Associata, con i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di Agnone, dei Servizi Sociali garantendo il necessario raccordi con gli altri servizi presenti nel territorio.
- d) Concorso delle famiglie, dei soggetti del terzo settore, delle componenti provate con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali.

ART. 5 – FINALITA' DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente Regolamento i Servizi Sociali dei Comuni perseguono il raggiungimento delle finalità previste dal vigente Piano Sociale di Zona dell'ambito territoriale, avendo come obiettivo generale la realizzazione del sistema integrato dei servizi socio assistenziali e specifico il miglioramento della qualità della vita.

Di seguito si specificano gli obiettivi generali perseguiti:

- a) Pervenire e rimuovere le cause di ordine fisico, psicologico, culturale, ambientale, relazionale e socio economico (art. 1 – Legge 328/2000) che provocare situazioni di disagio o fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita (familiare e/o sociale), di studio e di lavoro, con particolare attenzione alle dinamiche di “esclusione sociale”, alle “nuove povertà”, all'integrazione socio culturale della “società multi etnica” e alla più complessa “inclusione” di tutte le persone.
- b) Garantire il diritto alle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza.
- c) Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo le modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze.

- d) Sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo.
- e) Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate.
- f) Agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti.
- g) Sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati ed i soggetti del terzo settore locali.

ART. 6 – COMPETENZE DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune Capofila assicura l'attività amministrativa e contabile di gestione del Piano Sociale di Zona con le modalità che verranno definite in sede di Comitato dei Sindaci attraverso apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dai comuni ricadenti nell'ambito territoriale.

Con la stipula della convenzione di cui al precedente comma, il Comune Capofila diviene destinatario di delega amministrativa e, pertanto, nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Sociale di Zona, agisce, avvalendosi dell'Ufficio di Piano e secondo le direttive del Comitato dei Sindaci, in nome e per conto di tutti gli Enti partecipanti all'ambito sociale (*art. 30, comma quarto, seconda parte, decreto legislativo 267/2000*).

Il Comune capofila predispone, attraverso l'Ufficio di Piano, nel rispetto della normativa vigente e in nome e per conto di tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale, tutti gli adempimenti e le attività necessarie all'implementazione ed attuazione del Piano Sociale di Zona.

I rapporti contrattuali faranno capo, sempre in nome e per conto dell'intero ambito, al Comune capofila, così come pure i rapporti fiscali, contributivi ed assicurativi. Il Comune capofila assume, altresì, la rappresentanza legale dell'intero ambito. Predispone, con l'ausilio dell'Ufficio di Piano e dell'U.V.I., le eventuali liste di attesa per i Servizi Sociali gestiti in forma associata dandone immediata comunicazione ai Comuni.

PARTE SECONDA – OGGETTO, DESTINATARI, AREE DI INTERVENTO E SERVIZI

ART. 7 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'accesso ai Servizi Sociali previsti dal vigente Piano Sociale di Zona:

Il Regolamento definisce:

- a) I Destinatari.
- b) Le Modalità e requisiti di accesso.
- c) I Criteri e definizione delle tariffe.
- d) La Pubblicizzazione e diffusione delle informazioni.

ART. 8 – DESTINATARI

Sono destinatari dei Servizi Sociali i cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea, gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, residenti nei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di Agnone, nonché a tutte le persone dimoranti nei territori comunali per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti e non differibili, le cui richieste o situazioni sociali sono incluse tra le finalità e gli obiettivi del vigente Piano Sociale di Zona.

I destinatari dei Servizi Sociali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica, accertata da parte dei Servizi Sociali Comunali.

In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi sociali a persone non residenti, compatibilmente con le risorse del fondo sociale d'ambito ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e solo in presenza di specifici accordi, potrà essere erogato il servizio e richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio al Comune di residenza, all'utente ed ai civilmente obbligati.

ART. 9 – AREE DI INTERVENTO

Le politiche di intervento entro le quali sono modulati, realizzati ed interconnessi i programmi e la rete dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari del Piano Sociale di Zona 2005-2007 sono articolate nelle seguenti Aree di Intervento:

- a) Famiglia.
- b) Minori.
- c) Handicap.
- d) Anziani.
- e) Tossicodipendenti.
- f) Immigrati.

a) Famiglia:

I Servizi programmati dal Piano Sociale di Zona si caratterizzano in azioni dirette a privilegiare la qualità della vita e il benessere della famiglia, a sostenerne le forze energie per garantire cura e sostegno di crescita psico-fisica e materiale di tutti i propri componenti e dei figli in particolare.

b) Minori:

I minori costituiscono uno degli anelli deboli della popolazione. La rete dei Servizi programmata dal Piano Sociale di Zona è finalizzata alla realizzazione di tutte quelle azioni in grado di ridurre lo stato di disagio e di garantire i livelli essenziali di assistenza erogabili sotto forma di beni e servizi.

c) Handicap:

Il Piano Sociale di Zona prevede l'attivazione di interventi ed iniziative mirati al sostegno ed all'autonomia delle persone diversamente abili con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che determinano l'emarginazione sociale.

d) Anziani:

L'invecchiamento nell'ambito territoriale di Agnone rappresenta un indicatore sociale significativo e preoccupante. Il Piano Sociale di Zona, pertanto, ha programmato l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione dei Servizi al fine di assicurare alle persone anziane, mediante la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno e di emarginazione, dignitose condizioni di vita, nonché la permanenza nell'ambito familiare e sociale.

e) Tossicodipendenti:

Il fenomeno dell'uso e del consumo degli stupefacenti rappresenta nell'ambito territoriale di Agnone una significativa emergenza sociale, in quanto esso coinvolge un numero consistente di adolescenti e giovani. Il Piano Sociale di Zona, oltre a prevedere azioni di prevenzione, ha programmato azioni di accompagnamento e sostegno attraverso processi di inclusione sociale e di assistenza.

f) Immigrati:

Le azioni da attivare con il Piano Sociale di Zona sono finalizzate all'inclusione sociale che favoriscono un cammino di integrazione, attraverso la costruzione di rapporti positivi tra immigrati e comunità locale.

ART. 10 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

I Servizi programmati dal Piano Sociale di Zona sono forniti in gestione associata dal Comune capofila e si articolano nelle seguenti tipologie:

9.1 - SERVIZI A VALENZA GENERALE:

- a) **Servizi rivolti alla generalità della popolazione**: sono rivolti potenzialmente a tutte le persone indicate all'art. 5 del presente regolamento e comprendono:
 - Segretariato sociale.
 - Attività di consulenza.
 - Pronta di accoglienza e pronto intervento.
- b) **Servizi di rete**: sono quelli garantiti dalle risorse formali ed informali (*umane e strumentali*) del territorio attivate dal servizio sociale professionale.
- c) **Servizio sociale professionale**: attività specifica dell'assistente sociale che è fornito attraverso l'ufficio di cittadinanza e che comprende:
 - Analisi della domanda ed indagine psico sociale.
 - Segretariato e consulenza psico sociale.
 - Pronto intervento assistenziale.
 - Presa in carico del caso (diagnosi, progetto individualizzato, verifica).
 - Valutazione richieste di accesso ai servizi, proposte di intervento.
 - Mediazione familiare.

- Consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con i soggetti del terzo settore.
- Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati.
- Rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio.

9.2 - SERVIZI A SPECIFICI:

- a) I Servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare: sono servizi che mirano al sostegno del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze, ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso. Tali Servizi, in attuazione del Piano Sociale di Zona, comprendono:
- Fondo di Solidarietà: interventi di contrasto alla povertà ed alla famiglia, assegno di cura e assistenza, integrazioni canoni affitto, ecc..
 - Assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili: interventi di igiene e cura della persona nella sua globalità e di aiuto domestico.
 - Servizi ai minori: interventi di sostegno socio educativo per minori in condizioni di disagio sociale.
 - Servizi a persone diversamente abili: interventi di sostegno socio educativo domiciliare e assistenza specialistica scolastica.
 - Dipendenze: realizzazione di un centro di riferimento per la prevenzione.
 - Centri diurni e sociali: strutture di accoglienza diurna ove possono trovare ospitalità temporanea persone anziane e diversamente abili, cui viene garantita una pluralità di prestazioni socio assistenziali e socio educative.
 - Immigrati: interventi di segretariato sociale, informazione, formazione ed assistenza.

PARTE TERZA – NORME GENERALI

ART. 11 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE. DOVERI DI RECIPROCITA'

Alla famiglia compete il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali della vita dei propri componenti.

Ai fini della dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in base al D.Lgs. 109/98, dal successivo D.Lgs. 130/2000 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, "per nucleo familiare si intende quello composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica", salvo quanto stabilito dall'art. 1-bis del sopramenzionato decreto del Consiglio dei Ministri.

Si applicano in ogni caso le norme previste dal Codice Civile agli artt. 438 e successivi (**obbligo alimentare**) e dagli artt. 143 – 147 – 148 – 155 – 158 – 261 – 315 (**obbligo al mantenimento**).

L'obbligo degli alimenti (*art. 438 C.C.*) è proporzionato al bisogno di chi li domanda e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Nasce dal vincolo di coniugio, parentela ed affinità ed è indipendente dalla convivenza.

Soltanto dove manchi il congiunto di una categoria, oppure quando egli non sia in grado di provvedere in tutto o in parte, si passa alla categoria successiva.

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa secondo le proprie condizioni economiche.

L'obbligo al mantenimento (*artt. 143 – 147- 148 – 261 del C.C.*) è obbligo diverso dalla prestazione degli alimenti, comporta il provvedere totalmente ai bisogni di chi ne ha diritto in proporzione alle sostanze di chi ne è obbligato. Il requisito della convivenza è elemento a fondamento di tale obbligo.

Regola i rapporti tra i Coniugi e tra Genitori e Figli.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa.

L'obbligo del mantenimento da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma dura fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria autonomia e indipendenza economica.

ART. 12 – MODALITA' DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Per accedere ai Servizi del Piano Sociale di Zona tutte le persone residenti nei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di Agnone occorre, di norma, produrre una richiesta specifica presso gli Uffici competenti del proprio Comune di residenza che a sua volta inoltrerà all'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano fornisce ai Comuni dell'ambito territoriale la modulistica necessaria per accedere ai Servizi e procede all'attivazione delle prestazioni sociali attraverso i soggetti del terzo settore affidatari dei Servizi medesimi.

Nel caso di Servizi urgenti derivanti da obblighi definiti da specifica norma, derivanti da segnalazioni formali e non, relativi a persone materialmente impossibilitate, gli uffici comunali competenti avviano le procedure per l'accesso delle persone ai Servizi, anche in assenza di una formale richiesta. La richiesta, in ogni caso, deve essere successivamente formalizzata nei termini previsti dalle procedure dello specifico Servizio.

Per i Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, le persone interessate sono tenute ad informarsi sulle modalità di accesso, sul possesso dei requisiti loro richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi agli uffici comunali competenti ed eventualmente all'Ufficio di Piano.

Nello specifico, l'accesso ai Servizi Sociali può avvenire su:

- Richiesta diretta dell'interessato.
- Richiesta di familiari e parenti.
- Segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello.
- Segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato.
- Proposta diretta dei servizi sociali comunali.

La richiesta di Servizi viene formalizzata mediante compilazione di apposito moduli messi a disposizione dagli uffici comunali competenti. Seguirà l'accertamento dello stato di bisogno da parte del servizio sociale professionale e la valutazione delle risorse personali, familiari e comunitarie eventualmente attivabili.

Ad avvertita registrazione della domanda al protocollo del Comune di residenza gli uffici indirizzano agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento degli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n.241.

Ogni intervento, servizio, contributo o vantaggio economico di natura socio assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato a seguito di accurata istruttoria, valutazione formulazione della proposta di intervento da parte del servizio sociale professionale.

Il procedimento deve concludersi entro 60 (*sessanta*) giorni dalla presentazione al protocollo del Comune di residenza della domanda. Qualora la domanda presentata sia incompleta, il termine decorre dal completamento della pratica.

Per fronteggiare situazioni di evidente e indilazionabile bisogno, gli uffici comunali competenti, possono dar corso all'erogazione immediata dei servizi e tramite l'economato, delle somme necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza.

ART. 13 – CRITERI E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE

Il decreto legislativo 109/98 (*modificato dal D.Lgs. 130/2000*) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 e successivi prevede che gli enti erogatori di prestazioni e servizi assistenziali, non destinati alla generalità dei soggetti, applichino dei criteri unificati di valutazione della situazione economica del richiedente.

La valutazione della situazione economica è determinata dalla somma delle situazioni reddituali dei componenti il nucleo familiare, il quale viene definito in conformità dell'art. 1 del D.P.C.M. 242/2001.

In particolare si definisce che ciascun soggetto può appartenere ad uno un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti al famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dal sopra citato decreto.

L'ISE è l'Indicatore della Situazione Economica ed è definito dalla somma dei redditi combinata con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali.

1) Somma dei redditi = reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare (*lavoro autonomo, dipendente, redditi da fabbricati, ecc.*) + il reddito delle attività finanziarie (*utili derivanti da risparmi, investimenti, titoli, azioni, ecc.* – viene calcolato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro).

2) Situazione patrimoniale = viene considerato il 20% della somma data da:

a) Patrimonio immobiliare + **b)** Patrimonio mobiliare

a) **Il patrimonio immobiliare** è dato dal valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche.

- Nel caso di cui l'immobile sia gravato da un mutuo è possibile detrarre l'ammontare del debito residuo (*al 31/12 dell'anno precedente*).
- I nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà possono detrarre il valore della stessa fino ad un massimo di **Euro 51.645,69**.

b) **Il patrimonio mobiliare** è dato dalla somma dei valori mobiliari (*titoli, azioni, investimenti, ecc.*).

- Dalla somma del patrimonio mobiliare si detrae una franchigia pari a **Euro 15.493,71** (*della franchigia non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito complessivo*).

L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e viene calcolato rapportando la situazione economica (reddito + patrimonio calcolato al 20%) al parametro desunto dalla scala di equivalenza (riferita al numero dei componenti il nucleo familiare):

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{situazione reddituale} + \text{situazione patrimoniale (al 20\%)}}{\text{coefficiente (parametro)}}$$

LA SCALA DI EQUIVALENZA

ad ogni componente del nucleo considerato corrisponde un parametro di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni:

0,35	Per ogni ulteriore componente.
0,2	Se nel nucleo familiare ci sono figli minori ed un solo genitore.
0,2	Se nel nucleo familiare ci sono figli minori ed entrambi i genitori lavorano.
0,5	Per ogni componente con handicap fisico permanente (<i>art. 3 - Legge 104/92</i>) o invalidità superiore al 66%.

L'ISEE ha validità annuale per tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di Agnone che dovranno valutare la situazione economica del soggetto richiedente il servizio.

Può essere previsto il rilascio di una nuova dichiarazione ISEE in presenza di sostanziali modifiche alla situazione familiare, reddituale e familiare.

Gli eventuali costi derivanti dalla determinazione dell'ISEE da parte dei CAAF (*o da altri soggetti*) sono a carico del richiedente.

Spetta al Comitato dei Sindaci dell'ambito territoriale di Agnone individuare le condizioni economiche alle prestazioni agevolate.

Sono previsti controlli da parte dell'Ufficio di Piano ad almeno il **5%** delle dichiarazioni presentate da soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

La presentazione dell'ISEE per l'accesso ai Servizi del Piano Sociale di Zona non è obbligatoria, se il richiedente viene attribuito il costo totale del servizio erogato.

ART. 14 – SERVIZI AGEVOLATI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE

I Servizi Sociali agevolati e soggetti alla valutazione dell'ISEE sono:

- a) Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (*aiuto domestico e personale, lavanderia, pasti a domicilio, ecc.*).
- b) Servizio di Assistenza Domiciliare Diversamente Abili
- c) Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale.
- d) Cure Termali.
- e) Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica.
- f) Servizi Semiresidenziali (*centri diurni, centri sociali, centri socio educativi, ecc.*).

Un nucleo familiare può accedere ad un servizio in forma agevolata con compartecipazione alla spesa se la sua **situazione economica ISEE è inferiore a Euro 16.500,00**.

In presenza di un **ISEE inferiore a Euro 6.000,00** è prevista la totale esenzione dalla compartecipazione al costo dei Servizi.

La quantificazione dell'agevolazione e quindi della contribuzione al costo dei Servizi avviene applicando la Tabella "1" allegata.

La percentuale di contribuzione viene applicata sul costo effettivo dei Servizi e viene aggiornata annualmente con decorrenza 1 gennaio.

La tabella di compartecipazione si applica ad ogni Servizio indicato nel presente Regolamento e programmato da Piano Sociale di Zona.

Per i Servizi socio sanitari integrati, la quota di compartecipazione va riferita alla parte di competenza dei Comuni, come previsto dal DPCM 14 febbraio 2001 "atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie" e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

ART. 15 – PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutti i Servizi da realizzare e programmati dal Piano Sociale di Zona sono pubblicizzati in ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni.

Gli strumenti utilizzati per la pubblicità dei Servizi devono specificare le modalità ed i requisiti di accesso agli stessi, la normativa di riferimento, nonché ogni altra informazione necessaria per garantire la disponibilità, l'accesso e la fruibilità.

Gli eventi diritto che sono stati beneficiari di interventi economici sono inseriti, ai sensi della normativa vigente, in albo pubblico affisso presso il Comune capofila dell'ambito territoriale.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, sono trattati per lo svolgimento dei procedimenti per i quali si richiede l'intervento, gli stessi sono, altresì, comunicati agli altri Soggetti connessi al procedimento sia per le fasi di istruttoria, concessoria, ed erogatoria, sia per la pianificazione, la programmazione, la progettazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo.

ART. 16 – RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

Il Comune capofila dell'ambito territoriale di Agnone nella gestione associata dei Servizi programmati dal Piano Sociale di Zona può attivare rapporti di collaborazione stipulando convenzioni con organizzazioni di volontariato e promozione sociale, nelle forme previste dalla normativa statale e regionale sul volontariato e promozione sociale.

Sono privilegiate le associazioni di volontariato e le organizzazioni di promozione sociale aventi sede od operanti nell'ambito territoriale di Agnone.

Possono essere attivate collaborazioni anche con i singoli volontari su progetti specifici, previa definizione del rapporto di collaborazione, e con l'assunzione dal parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di Agnone, degli oneri per le coperture assicurative.

ART. 17 – RISERVATEZZA

In osservanza alla Legge 675/1996 e successivo D.Lgs. 196/2003 e rispettando l'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati in deroga a ogni altra disposizione regolamentare le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono i Servizi disciplinati dal presente Regolamento a favore di persone e nuclei familiari, non sono soggette a pubblicazione degli albi pretori comunali o, se pubblicate, verranno omessi i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari.

Detti dati saranno conservati agli atti d'ufficio.

ART. 18 – NORME FINALI

L'applicazione del presente regolamento prevede la sperimentazione di un anno a decorrere dal 01 gennaio 2007. Trascorso tale termine, in assenza di rilievi o richieste di modifiche si intende definitivamente approvato.

Il presente Regolamento si intende automaticamente integrati e modificato al fine di recepire normative e/o direttive statali o regionali emanate successivamente all'approvazione del Regolamento medesimo.

Si abrogano tutti gli atti, attualmente in vigore, che siano in contrasto con quanto qui disposto.

Le quote di contribuzione di cui alla tabella allegata, verranno annualmente rivalutate dall'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Agnone.

ALLEGATO "1"**TABELLA PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI CON VALUTAZIONE I.S.E.E.**

Fasce	da	A	% compartecipazione sul Costo del Servizio (1)
1	Euro 0,00	Euro 6.000,00	Esente
2	Euro 6.000,01	Euro 7.500,00	15 %
3	Euro 7.501,00	Euro 9.000,00	30 %
4	Euro 9.001,00	Euro 11.500,00	45 %
5	Euro 11.501,00	Euro 14.000,00	60 %
6	Euro 14.001,00	Euro 16.500,00	75 %

7	≥ Euro 16.501,00		100 %

N.B. In caso di titolarità di indennità di accompagnamento, assegno di cura e assistenza, contributo di alla Legge 162/98, altri contributi pubblici, la percentuale di contribuzione del costo del Servizio viene aumentata di 5 (cinque) punti percentuali.

IL COSTO DEI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE VERRANNO DEFINITI ANNUALMENTE DAL COMITATO DEI SINDACI.

I servizi di trasporto occasionali, non giornalieri e continuativi, possono essere erogati in forma gratuita dai Comuni ricadenti nell'ambito territoriale in relazione a specifiche disponibilità organizzative ed economiche.

SERVIZI SOGGETTI AD ACCESSO AGEVOLATO MEDIANTE VALUTAZIONE I.S.E.E.

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (*aiuto domestico e personale, lavanderia, pasti a domicilio, ecc.*).

Servizio di Assistenza Domiciliare Diversamente Abili.

Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale.

Cure Termali.

Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica.

Servizi Semiresidenziali (*centri diurni, centri sociali, centri socio educativi, ecc.*).

(1) La percentuale di contribuzione va applicata al **costo del servizio** che dovrà essere definito ed aggiornato annualmente.

Modello di Domanda

REGIONE MOLISE

AMBITO TERRITORIALE DI AGNONE (IS)

SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI _____

AL SINDACO DEL COMUNE DI

IL SOTTOSCRITTO : COGNOME _____ NOME _____

NATO IL ___ / ___ / ___ A _____

RESIDENTE A _____

IN VIA _____ N. _____

TELEFONO _____ CODICE FISCALE _____

CHIEDE

DI POTER ACCEDERE AI SEGUENTI SERVIZI:

A TAL FINE DICHIARA:

- Di impegnarsi a comunicare entro 10 giorni ogni variazione dei requisiti che danno titolo all'accesso dei servizi sociali di cui al Piano Sociale di Zona.
- Che le dichiarazioni riportate sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del sopracitato D.P.R. 445/2000.
- Di autorizzare l'amministrazione e gli uffici comunali al trattamento dei dati personali e sensibili per lo svolgimento del provvedimento ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs. 196/2003. autorizza altresì, ove necessario, l'informazione e l'eventuale coinvolgimento dei soggetti obbligati.

Data _____

Firma _____

Allegati: dichiarazione resa per il calcolo I.S.E.E.